

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4746

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAGLIA, PLACIDO**

Istituzione dell'Autorità per la tutela del risparmio e delega al Governo per la disciplina del suo funzionamento, per il coordinamento delle funzioni di vigilanza nel settore finanziario nonché per l'adozione di un testo unico delle leggi per la tutela del risparmio

*Presentata il 21 novembre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti polemiche tra le autorità di vigilanza dei mercati finanziari divampate nel corso delle audizioni presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario accendono un campanello d'allarme sulle carenze normative e istituzionali sul fronte della tutela del risparmio.

Il quadro emerso dalle audizioni è desolante: autorità che non si parlano e che si trincerano dietro ai cavilli procedurali per difendere il proprio operato e scaricarsi vicendevolmente la responsabilità di quanto accaduto, con la conclusione che chi ci rimette è il risparmiatore.

Ci troviamo di fronte a un sistema dove la trasparenza è sempre messa in secondo piano e per il quale prima vengono la

riservatezza e il rispetto formale delle regole. Sarebbe ora di superare questo approccio, passando a uno che punti di più alla protezione sostanziale del risparmiatore la quale, a sua volta, richiederebbe un maggiore spirito di collaborazione tra le diverse autorità, una trasmissione tempestiva e chiara ai risparmiatori delle informazioni rilevanti, nonché severe limitazioni ai prodotti finanziari da collocare al dettaglio.

Come messo in luce dagli economisti Luigi Guiso e Luigi Zingales in un loro articolo del gennaio 2016, «La sfiducia è la risposta agli inganni finanziari direttamente sperimentati o osservati tramite i *media*. Ma rischia di essere accresciuta dalla consapevolezza che in Italia nessuna

autorità è preposta specificamente alla protezione del risparmiatore. Non lo è CONSOB che accanto alla “tutela degli investitori”, annovera la “stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario”. Ancor meno lo è Banca d’Italia che ha come mandato principale la stabilità del sistema bancario. Questo non vuol dire che a queste due istituzioni, in particolare alla CONSOB, non siano stati assegnati vari compiti a difesa dei risparmiatori. Ma significa che entrambe non hanno la difesa dei risparmiatori nel loro DNA. Sarebbe sciocco pensare di poter risolvere questo problema semplicemente rimpiazzando i vertici dei due istituti. È la cultura di entrambe queste istituzioni che andrebbe cambiata. Ma non è possibile cambiarla senza cambiare la loro missione fondamentale e questo sarebbe pericoloso. Il buon funzionamento dei mercati finanziari e la stabilità del sistema bancario sono obiettivi essenziali, che non possono essere eliminati e vanno anzi rafforzati. Ergo la necessità di una nuova istituzione unicamente dedicata alla difesa dei risparmiatori ».

La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ad esempio, già da tempo ha eliminato l’obbligo di riportare nei prospetti delle emissioni obbligatorie le probabilità dei vari scenari che allertano i risparmiatori del rischio specifico di ogni strumento, una decisione che all’epoca fu giustificata con l’esigenza di favorire il ricorso delle banche al mercato, ma con la conseguenza che fu ignorato anche il potenziale rischio di abusi: non essendoci nessuna istituzione che avesse il compito di ergersi a protezione dei risparmiatori, era più facile cedere alla pressione delle banche.

Nel medesimo articolo i suddetti autori richiamano l’istituzione, avvenuta negli Stati Uniti d’America (USA) dopo la crisi del 2008, del *Consumer financial protection bureau* (CFPB), cioè l’Ufficio per la protezione dei consumatori, la cui funzione è quella di « rendere le regole più efficaci, farle rispettare in modo coerente ed equo, e di (...) mettere i consumatori nelle condizioni di prendere un maggiore controllo sulla loro vita economica ». A tale fine il CFPB fa sì

che « i prezzi siano esibiti in modo cristallino, che i rischi siano ben visibili e che niente sia sepolto nelle postille di moduli e prospetti cosicché nessun venditore di prodotti finanziari possa usare pratiche abusive, scorrette o ingannevoli ».

IL CFPB è un’agenzia indipendente responsabile della protezione dei consumatori nel settore finanziario. La giurisdizione del CFPB include banche, fondi d’investimento e altre società finanziarie operanti negli USA. L’istituzione del CFPB è stata autorizzata dalla legge di riforma e protezione dei consumatori, il *Dodd-Frank Act*, la cui approvazione nel 2010 è stata una risposta legislativa alla crisi finanziaria del 2007-2008 e alla successiva grande recessione. La riforma di *Wall Street* nota come *Dodd-Frank Act* è un complesso intervento voluto dall’amministrazione di Barack Obama per promuovere una più stretta e completa regolazione della finanza statunitense incentivando al tempo stesso la tutela dei consumatori e del sistema economico statunitensi.

Uno degli interventi più importanti del *Dodd-Frank Act* riguarda il consolidamento di diverse agenzie nella CFPB, che ora fa riferimento al Dipartimento del Tesoro degli USA e che ha il compito di proteggere i consumatori tramite il monitoraggio e la regolazione dei settori delle carte di credito, del debito e dei mutui immobiliari. Per cui Guiso e Zingales concludono: « avere un singolo obiettivo rende un’istituzione più efficace e più politicamente responsabile. Più efficace perché è più facile gestire un’organizzazione quando c’è un singolo e ben identificato obiettivo. Più politicamente responsabile perché è immediata l’identificazione della responsabilità rendendo impossibile lo scaricabarile tra istituzioni cui si assiste quando le funzioni sono condivise o sovrapposte ». Non si può che concordare.

Come peraltro rilevato anche da Roberto Napoletano, direttore de *Il Sole 24 ore*, riacquistare la fiducia dei cittadini è la priorità per evitare che « si finisca con il costruire pietra dopo pietra, tra manone finanziarie interessate, manine superficiali e prese di posizione politiche emotivo-me-

diatiche, quasi sempre immotivate e non meditate, un muro di paure e di dubbi ingiustificati capace di abbattere il “cemento armato” di un patrimonio che non ha pari al mondo, il risparmio degli italiani, e che ha nel credito e nella fiducia i suoi capisaldi ».

Con la presente proposta di legge si prevede l'istituzione dell'Autorità per la tutela del risparmio (articolo 1), per superare le attuali falle del sistema dei controlli, sul modello dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Di conseguenza si stabilisce la contestuale soppressione dell'inutile Commissione per la tutela del risparmio (articolo 1, comma 9).

Anche per il personale dell'Autorità (articolo 2) ci si ispira a ciò che prevede l'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fatta salva la previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della stessa proposta di legge secondo la quale l'Autorità può avvalersi anche della collaborazione di dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e delle altre amministrazioni pubbliche.

All'articolo 3 il Governo è delegato ad adottare appositi decreti legislativi recanti un testo unico delle leggi per la tutela del risparmio (TUR) nonché modifiche al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di definire le funzioni dell'Autorità per la tutela del risparmio attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine necessari, anche modificando le attuali competenze in materia di vigilanza delle attività finanziarie della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP.

Nell'ambito della delega s'introduce il divieto di assumere come dipendenti o come consulenti membri e dipendenti delle autorità di vigilanza sulle attività finanziarie da parte di soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime autorità, per tre anni a far

data dalla conclusione del loro rapporto di lavoro.

Si prevede, altresì, che l'Autorità svolga le proprie funzioni d'ufficio e su istanza dei risparmiatori e che essa presenti alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sulla propria attività. L'Autorità avrà inoltre l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria in tutti i casi previsti dalla legge.

Sempre nell'ambito della delega, si prevede di trasferire all'Autorità la funzione di *ombudsman* e le attuali funzioni dell'arbitro per le controversie finanziarie (ACF) gestito dalla CONSOB e dell'arbitro bancario finanziario presso la Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB) che coinvolgono i singoli risparmiatori.

Infatti, fin dal 1993, sulla scorta della positiva esperienza maturata nel mondo anglosassone, le banche e gli intermediari finanziari hanno istituito l'*ombudsman* – giurì bancario, organismo indipendente, per consentire ai propri clienti di ottenere una soluzione rapida, efficace e gratuita alle controversie.

La parola « *ombudsman* » è un termine che prende il nome da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e letteralmente significa « uomo che funge da tramite ». Individua quindi un difensore civico, una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di valutare (ed eventualmente accogliere) i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio.

L'attività dell'*ombudsman* – giurì bancario è cessata nel 2017 quando è stato istituito l'ACF gestito dalla CONSOB, un organismo presso il quale possono essere presentati gli stessi ricorsi che i clienti degli intermediari finanziari avrebbero potuto proporre all'*ombudsman* – giurì bancario.

Si stabilisce, inoltre, che sia sancito per legge – dopo che la CONSOB nel 2010 lo ha abolito – l'obbligo di fornire al risparmiatore un prospetto sintetico nel quale si indichi la percentuale di rischio del prodotto acquistato.

Inoltre, si prevede che nei confronti dei soggetti che con la loro condotta, nell'am-

bito dell'esercizio della vendita, del collocamento o della distribuzione di prodotti finanziari, abbiano indotto l'investitore non professionale a modificare il proprio profilo di rischio, attraverso l'omissione della comunicazione di informazioni necessarie o la comunicazione di informazioni non corrette, al fine di vendere, collocare o distribuire prodotti finanziari inadeguati per l'investitore stesso, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni di euro.

Si prevede, infine, l'istituzione di un fondo di garanzia nazionale a tutela dei sottoscrittori di prestito sociale, volto al risarcimento automatico con un limite di rimborso per ciascun richiedente pari a 100.000 euro, sul modello di quanto già previsto per la tutela dei depositi bancari dal titolo IV, capo I, sezione IV, del TUB, alla cui dotazione finanziaria provvedono, con versamento pro-quota obbligatorio, tutte le cooperative che ricorrono al prestito sociale quale modalità di autofinanziamento.

Il prestito sociale di cui agli articoli 12 della legge n. 127 del 1971 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è un importante canale di autofinanziamento del sistema cooperativo italiano, la cui equa remunerazione dovrebbe incentivare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci. Tanto il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio quanto la Banca d'Italia hanno nel tempo regolamentato sotto diversi profili l'istituto del prestito sociale nell'ambito più generale della disciplina della raccolta del risparmio ad opera dei soggetti non bancari.

Stante il mancato recupero delle somme prestate in caso di *default* di una cooperativa, lo schema di garanzia dei prestiti sociali costituito in ambito cooperativo si è dimostrato inadeguato.

Infatti, riguardo alle garanzie il prestito sociale non è paragonabile con il libretto

postale, né con i conti deposito: i sottoscrittori del prestito sociale sono infatti tutelati solamente dal patrimonio della cooperativa, mentre nel caso del libretto postale, oltre al patrimonio della società Poste italiane Spa, i risparmiatori godono della garanzia dello Stato sulla propria giacenza. Analogamente, il conto deposito bancario gode della tutela del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Invece, in termini di rischio, il prestito sociale dovrebbe essere confrontato più con le obbligazioni che con libretti e conti deposito, trattandosi di debiti chirografari, e quindi con una gerarchia di rimborso in linea con i cosiddetti *bond senior*.

In tutti i casi riscontrati sul territorio nazionale ove si sono verificate crisi economico-finanziarie delle cooperative è, inoltre, emerso che i soci prestatori non erano stati puntualmente informati in merito ai rischi sottesi al prestito. Infatti lo strumento del prestito è parificato, nella presentazione al socio, al deposito bancario, sottacendo il differente regime di garanzie, vigilanze e tutele: una circostanza che li rende sensibilmente diversi.

Infine (articolo 4), per quanto concerne la copertura finanziaria della proposta di legge, che ha un costo massimo di 50 milioni di euro annui (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato spende ogni anno circa 62 milioni di euro), si provvede mediante il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota della tassazione separata in vigore sui redditi da capitale, innalzando tale aliquota dal 26 per cento attuale al 26,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018 (circa 240 milioni di euro annui).

Le maggiori entrate derivanti da tale aumento di aliquota eccedenti le spese per l'Autorità sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione dell'Autorità per la tutela del risparmio).*

1. Al fine di dare piena e completa attuazione all'articolo 47 della Costituzione è istituita l'Autorità per la tutela del risparmio, di seguito « Autorità », con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere a essi, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela del risparmio, intrattiene con gli organi dell'Unione europea i rapporti previsti dalla normativa europea in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori.

6. L'Autorità adotta un regolamento concernente la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché norme dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 4. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

9. I commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.

## ART. 2.

### *(Personale dell'Autorità).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito

ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le duecento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle rispettive carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità medesima.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere un altro impiego o incarico ovvero di esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente e che è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'Autorità.

### ART. 3.

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi per la tutela del risparmio, per la disciplina del funzionamento dell'Autorità e per il coordinamento delle funzioni di vigilanza nel settore finanziario).*

1. Al fine di dare piena e completa attuazione all'articolo 47 della Costituzione e di superare i limiti riscontrati a tale scopo dalle autorità proposte alla vigilanza delle attività finanziarie, di tutelare pienamente i risparmiatori titolari di prodotti finanziari e di garantire la salvaguardia



della fiducia nel sistema finanziario, il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adottare un testo unico per la tutela del risparmio, apportando al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie a definire le funzioni dell'Autorità attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine necessari, anche modificando le competenze in materia di vigilanza delle attività finanziarie attribuite alla Banca d'Italia, alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

*b)* introdurre norme di coordinamento della vigilanza tra la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, la COVIP e l'Autorità;

*c)* prevedere il divieto di assumere come dipendenti o come consulenti membri e dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, e della COVIP da parte di soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime autorità, per tre anni a far data dalla conclusione del loro rapporto di lavoro;

*d)* prevedere che l'Autorità svolga le proprie funzioni d'ufficio e su istanza dei risparmiatori;

*e)* prevedere che l'Autorità riferisca semestralmente alle Camere sulla propria attività;

*f)* prevedere che l'Autorità si avvalga anche della collaborazione di dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,



in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Autorità è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

g) prevedere che l'Autorità abbia l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

h) prevedere che l'Autorità svolga la funzione di giurì bancario trasferendo le funzioni dell'arbitro per le controversie finanziarie gestito dalla CONSOB e dell'arbitro bancario finanziario presso la Banca d'Italia previsto ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie a:

1) prevedere l'obbligo della consegna al risparmiatore di un atto specifico, sintetico e motivato, come informativa obbligatoria prima dell'acquisto, che indichi la percentuale di rischio dei prodotti bancari, assicurativi e finanziari, anche dematerializzati, per la sicurezza del risparmio popolare, collocati anche per conto di terzi;

2) prevedere che nei confronti dei soggetti che con la loro condotta abbiano indotto l'investitore non professionale, nell'ambito dell'esercizio della vendita, del collocamento o della distribuzione di prodotti finanziari, a modificare il proprio profilo di rischio, attraverso l'omissione della comunicazione di informazioni necessarie o la comunicazione di informazioni non corrette, al fine di vendere, collocare o distribuire prodotti finanziari inadeguati per l'investitore stesso, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni di euro;

l) prevedere l'istituzione di un fondo di garanzia nazionale a tutela dei sottoscrittori di un prestito sociale, volto al risarcimento automatico con un limite di rimborso per ciascun richiedente pari a 100.000 euro, sul modello di quanto previsto per la tutela dei depositi bancari dal titolo IV, capo I, sezione IV, del testo unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla cui dotazione finanziaria provvedono, con versamento pro-quota obbligatorio, tutte le cooperative che ricorrono al prestito sociale quale modalità di autofinanziamento.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 e con la procedura prevista dal comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

#### ART. 4.

*(Risorse per il funzionamento dell'Autorità).*

1. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede fino al limite di 50 milioni di euro annui mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 26,5 per cento ».

3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo eccedenti la quota parte di cui al comma 1 del medesimo articolo sono ver-

sate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



\*17PDL0058990\*